

# FONDO

---

# PERSEO SIRIO

**FONDO NAZIONALE PENSIONE COMPLEMENTARE  
PER I LAVORATORI DEI MINISTERI, DELLE REGIONI, DELLE AUTONOMIE  
LOCALI E SANITÀ, DEGLI ENTI PUBBLICI NON ECONOMICI, DELLA PRESIDENZA  
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, DELL'ENAC, DEL CNEL, DELLE UNIVERSITÀ,  
DEI CENTRI DI RICERCA E SPERIMENTAZIONE E DELLE AGENZIE FISCALI.**

## **REGOLAMENTO ADESIONE SOGGETTI FISCALMENTE A CARICO**

**in vigore dal 07/02/2019**

## ARTICOLO 1: Oggetto

Con il presente Regolamento, **PERSEO SIRIO** - Fondo Nazionale di Previdenza Complementare per i Lavoratori dei Ministeri, delle Regioni, delle Autonomie Locali e Sanità, degli Enti Pubblici non Economici, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dell'ENAC e del CNEL, dell'Università, dei Centri di Ricerca e Sperimentazione e delle Agenzie Fiscali (di seguito solo Fondo o Perseo-Sirio) - dà attuazione, con le modalità di cui ai successivi articoli, alla disposizione statutaria di cui all'art.5 comma 1 lettera d, in materia di adesione dei soggetti fiscalmente a carico e della relativa contribuzione.

## ARTICOLO 2: Definizione di soggetto fiscalmente a carico

Sono considerati soggetti fiscalmente a carico: i FIGLI (compresi quelli riconosciuti, adottivi, gli affidati e affiliati), i CONIUGI (compresi i “non legalmente” ma “effettivamente” separati), nonché (solo se conviventi con l'aderente/contribuente o se ricevono da quest'ultimo un assegno alimentare non risultante da provvedimenti dell'autorità giudiziaria) i GENITORI (anche adottivi), gli ASCENDENTI PROSSIMI, i DISCENDENTI dei figli, i GENERI e le NUORE, il CONIUGE SEPARATO, i SUOCERI, gli ADOTTANTI, i FRATELLI e SORELLE, che abbiano un reddito non superiore alla misura indicata all'art.12 del T.U.I.R. e successive modificazioni ed integrazioni.

## ARTICOLO 3: Modalità di Adesione dei Soggetti Fiscalmente a Carico

1. Per l'adesione di un soggetto fiscalmente a carico dovrà essere compilato l'apposito modulo “Modulo di adesione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito del Fondo [www.fondoperseosirio.it](http://www.fondoperseosirio.it).
2. L'adesione a PERSEO SIRIO, dei soggetti fiscalmente a carico, può avvenire contestualmente all'adesione del lavoratore, oppure in un momento successivo.
3. Nel caso in cui, l'adesione del soggetto fiscalmente a carico, avvenga contestualmente all'adesione del lavoratore aderente, il modulo dovrà essere allegato alla domanda di adesione di quest'ultimo.
4. Nel caso di adesione di soggetto fiscalmente a carico minorenne, il modulo dovrà essere firmato solo dal lavoratore aderente; qualora si tratti una persona maggiorenne o capace, il modulo dovrà essere firmato dal soggetto fiscalmente a carico.
5. Ai soggetti fiscalmente a carico, nella loro qualità di aderenti a PERSEO SIRIO, si applicano le previsioni statutarie nonché le disposizioni in materia di esercizio delle prerogative individuali (anticipazioni per loro esigenze, cambio comparto, trasferimento e riscatto) in quanto compatibili con le peculiarità della loro iscrizione.

## ARTICOLO 4: Contribuzione

La contribuzione al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico, è stabilita dall'aderente lavoratore. Il contributo iniziale minimo sarà di 100,00€ (cento/00 euro), i successivi contributi saranno liberi nell'entità e nel tempo (anche mensilmente) con un cumulo minimo annuo di 200€ (duecento/00).

## ARTICOLO 5: Modalità di versamento al Fondo in favore del soggetto fiscalmente a carico

1. Il lavoratore che intenda effettuare i versamenti contributivi di cui al precedente art. 4, dovrà compilare e far pervenire al Fondo Pensione l'apposito modulo “Contribuzione per i soggetti fiscalmente a carico”, reperibile sul sito del Fondo Pensione PERSEO SIRIO, indicando l'importo del contributo; la compilazione dovrà avvenire in occasione di ogni versamento effettuato, fornendo così opportuna evidenza del versamento che si andrà ad effettuare sulla posizione individuale del soggetto fiscalmente a carico e spedita per posta a: **Fondo Perseo Sirio - Via degli Scialoja n. 3 – 00186 Roma** oppure per mail a: [perseosirio@perseosirio.it](mailto:perseosirio@perseosirio.it).
2. I versamenti di cui al presente articolo, dovranno essere effettuati per il tramite di un bonifico bancario.
3. Il predetto bonifico dovrà altresì riportare, oltre la data di esecuzione la seguente causale: **“Versamento iniziale e/o aggiuntivo”** seguita dal **Codice Fiscale, Cognome e Nome** del soggetto fiscalmente a carico per il quale si effettua il versamento. Il versamento deve pervenire dal conto corrente intestato o cointestato al lavoratore aderente. Copia del bonifico effettuato, dovrà essere allegata al modulo di segnalazione.

## ARTICOLO 6: Termini di Versamento

Il Fondo Pensione procederà all'investimento dei versamenti effettuati ai sensi dell'art. 5, commi 2 e 3 del presente regolamento, solo a seguito dell'avvenuta ricezione entro il 15 del mese successivo a quello di riferimento, del modulo “Contribuzione aggiuntiva per i soggetti fiscalmente a carico”, con allegata copia dell'ordine del bonifico effettuato. Il mancato invio del predetto modulo e/o la sua inesatta compilazione e/o la mancata ricezione della copia del bonifico non consentiranno al Fondo Pensione la valorizzazione dei versamenti ricevuti. In tale ipotesi, i versamenti potranno esser investiti con il primo valore quota successivo alla risoluzione delle predette anomalie contributive.

## ARTICOLO 7: Contribuzione volontaria del Soggetto Fiscalmente a carico maggiorenne e capace

1. Il soggetto fiscalmente a carico, maggiorenne e capace, che intendesse alimentare la propria posizione individuale versando contributi aggiuntivi a quelli stabiliti, dovrà compilare l'apposito modulo di cui all'art.5 comma 1 del presente regolamento.

2. Le modalità e le tempistiche di versamento sono le medesime previste dai precedenti art.5 e art.6 del presente regolamento.
3. I versamenti effettuati dal soggetto fiscalmente a carico maggiorenne e capace, saranno fiscalmente deducibili esclusivamente da parte del medesimo.

#### **ARTICOLO 8: Scelta dell'Investimento**

1. I contributi di cui all'art.4 saranno investiti nel comparto prescelto al momento dell'adesione al Fondo del soggetto fiscalmente a carico.
2. Il soggetto fiscalmente a carico se maggiorenne e capace o chi ne ha la potestà potrà variare in qualsiasi momento linea di investimento (switch).
3. In caso di mancata indicazione della scelta, la contribuzione in favore del soggetto fiscalmente a carico sarà investita nel Comparto Bilanciato.

#### **ARTICOLO 9: Perdita dei requisiti di Soggetto Fiscalmente a carico**

1. Nel caso in cui il soggetto perda la qualifica di fiscalmente a carico del lavoratore aderente, lo stesso non potrà più effettuare versamenti contributi in favore dell'interessato.
2. Al ricorrere dell'ipotesi di cui al comma che precede, è data facoltà al soggetto non più fiscalmente a carico del lavoratore aderente, di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante il versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dai precedenti articoli 5 e 6 del presente regolamento, oppure mantenere la posizione individuale anche in assenza di contribuzione.
3. Trasferire la posizione alla forma pensionistica a carattere collettivo di riferimento, per la nuova attività di lavoro, o in alternativa, se sono decorsi 2 anni (due anni) di partecipazione, ad una forma pensionistica ad adesione individuale.

#### **ARTICOLO 10: Perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo da parte del lavoratore aderente a cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato**

1. Nel caso in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato perda i requisiti di partecipazione al Fondo, ma conservi la propria posizione individuale, il medesimo potrà versare in favore del soggetto fiscalmente a carico, i contributi di cui all'art.5.
2. Nell'ipotesi in cui il lavoratore aderente cui è fiscalmente a carico il soggetto interessato, perda i requisiti di partecipazione al Fondo e non conservi la posizione individuale, lo stesso non potrà più effettuare versamenti a favore dell'interessato. In tal caso, è data facoltà al soggetto fiscalmente a carico di incrementare autonomamente la propria posizione individuale mediante versamento di contributi volontari, secondo le modalità previste dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento, oppure mantenere la propria posizione individuale anche in assenza di contribuzione.

#### **ARTICOLO 11: Spese gravanti direttamente e indirettamente sul fiscalmente a carico**

I costi, direttamente e indirettamente pagati dal soggetto fiscalmente a carico sono indicati nella Nota Informativa, reperibile gratuitamente sul sito internet del Fondo [www.fondoperseosirio.it](http://www.fondoperseosirio.it), presso la sede associativa del Fondo, presso i datori di lavoro, i patronati convenzionati e le organizzazioni sindacali.

##### **Direttamente a carico:**

Coprono le spese amministrative del Fondo e sono prelevati dai versamenti contributivi:

1. Dal primo versamento contributivo effettuato in favore del soggetto fiscalmente a carico è trattenuta la quota di adesione al Fondo pari a 2,75€ una tantum (due/75 euro).
2. Dalla contribuzione del fiscalmente a carico è prelevata la quota associativa di 16,00€ annui (sedici/00 euro). Il prelievo viene effettuato in occasione del primo versamento corrisposto nell'anno solare.
3. Dall'ammontare delle erogazioni, potrà essere prelevata, qualora prevista, una quota per la copertura delle spese amministrative inerenti l'esecuzione delle relative pratiche, tutti i costi sono indicati nella Nota Informativa.

##### **Indirettamente a carico:**

Sono i costi di gestione finanziaria e sono prelevati trimestralmente dal patrimonio investito nel comparto di investimento scelto.